

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

399^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazione . . . Pag. 18874

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SUL CNEN

Variazioni nella composizione 18871

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Variazioni nella composizione 18871

CONGEDI 18871

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 18871

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente 18873

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 18872

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 18872

Trasmissione dalla Camera dei deputati 18871

Seguito della discussione:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Norme in materia di elettorato attivo e passivo » (1885), d'iniziativa dei deputati Pellicani Michele; Fracanzani ed altri; Ingrao ed altri; Almirante ed altri; Tocco ed altri; Belluscio; Bosco ed altri (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*); DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Modifiche agli articoli 48, 56, 58 e 122 della Costituzione » (1737), d'iniziativa del senatore Petrella ed altri; DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Modificazioni agli articoli 48 e 58 della Costituzione, concernenti la disciplina dell'elettorato attivo » (1826), d'iniziativa del senatore Tanga ed altri; « Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice » (34), d'iniziativa del senatore Lepre; « Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno » (1738), d'iniziativa del senatore Petrella ed altri;

PRESIDENTE Pag. 18878
LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'Interno* 18878
PETRELLA 18878
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 18874

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 14 febbraio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Bermani per giorni 4; Endrich per giorni 2; Faloucci Franca per giorni 12; Gatto Vincenzo per giorni 4; Nenni per giorni 4; Russo Arcangelo per giorni 5; Russo Luigi per giorni 5.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare di vigilanza sul CNEN

P R E S I D E N T E . I senatori Cavezzali e Ripamonti sono stati chiamati a far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sul CNEN, prevista dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, in sostituzione rispettivamente dei senatori Catellani e Merloni, dimissionari.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali

P R E S I D E N T E . Il senatore Rossi Dante è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regio-

nali di cui all'articolo 126 della Costituzione e alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, articolo 52, in sostituzione del senatore Galante Garrone, dimissionario.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla navigazione marittima, firmato a Roma il 22 maggio 1973 » (1926);

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi sui servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24 maggio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gennaio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita (Gedda, 13 ottobre 1971), Repubblica Dominicana (Santo Domingo, 31 dicembre 1971), Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 novembre 1972) » (1927);

« Proroga dei lavori della Conferenza nazionale dell'emigrazione » (1928).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CAVEZZALI, VENANZETTI, PACINI e LEPRE. ---
« Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di servizi » (1925).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Provvidenze per le iniziative assistenziali dell'Unione italiana ciechi » (1902), previ pareri della 5ª e della 12ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Proroga dei lavori della Conferenza nazionale dell'emigrazione » (1928), previo parere della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ALESSANDRINI. — « Modifica alle norme relative alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (1887);

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

VEDOVATO. — « Modifica del regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, concernente l'opificio delle pietre dure in Firenze » (1883), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Proroga delle disposizioni recate dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 353, in materia di lavoro straordinario del personale postelegrafonico » (1901), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

CIPELLINI ed altri. — « Proroga del termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio » (1905);

« Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cirillo ed altri; Vetrone*) (1912), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per quanto concerne l'ammontare del deposito per la richiesta della analisi di revisione » (1894);

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 » (1760-B), previo parere della 5ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea » (1897), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª e della 9ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale

dello Stato e della pubblica amministrazione):

CUCINELLI ed altri. — « Norme per un nuovo sistema retributivo dei pubblici dipendenti e della Magistratura in particolare » (1900), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

MONTINI. — « Modifiche alle tabelle 1 e 5 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed alla legge 20 dicembre 1973, n. 824, in materia di avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate » (1888), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

CIPELLINI ed altri. — « Abbassamento dell'età per la chiamata al servizio militare di leva. Riduzione del servizio militare di leva. Esonero dal servizio di leva per i coniugati con prole » (1893), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 11ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

BOLDRINI ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto » (1879), previ pareri della 6ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

CAROLLO ed altri. — « Modificazione dell'articolo 42 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste » (1920), previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

COLAJANNI ed altri. — « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro » (1919), previo parere della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma della agricoltura » (1913), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª e della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

BALDINI ed altri. — « Norme sul collocamento dei centralinisti telefonici ciechi » (1896), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

SEGRETO ed altri. — « Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) » (1849), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . I disegni di legge: TANGA ed altri. — « Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (75), LUGNANO ed altri. — « Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (291), CUCINELLI. — « Interventi e provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (1005), già assegnati in sede referente alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stes-

sa al fine di consentire che vengano esaminati congiuntamente al disegno di legge numero 1912.

Annunzio di presentazione di relazione su domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore De Giuseppe ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Tedeschi Mario (*Doc. IV, n. 127*).

Seguito della discussione dei DISEGNI DI LEGGE

COSTITUZIONALE: « Norme in materia di elettorato attivo e passivo » (1885), d'iniziativa dei deputati Pellicani Michele; Fracanzani ed altri; Ingrao ed altri; Almirante ed altri; Tocco ed altri; Belluscio; Bosco ed altri (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*); « **Modifiche agli articoli 48, 56, 58 e 122 della Costituzione** » (1737), d'iniziativa del senatore Petrella ed altri; « **Modificazioni agli articoli 48 e 58 della Costituzione, concernenti la disciplina dell'elettorato attivo** » (1826), d'iniziativa del senatore Tanga ed altri; e dei disegni di legge: « **Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice** » (34), d'iniziativa del senatore Lepre; « **Attribuzione della maggiore età a cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno** » (1738), d'iniziativa del senatore Petrella ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale: « Norme in materia di elettorato attivo e passivo », di iniziativa dei deputati Pellicani Michele; Fracanzani ed altri; Ingrao ed altri; Almirante ed altri; Tocco ed altri; Belluscio; Bosco ed

altri, già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; « **Modifiche agli articoli 48, 56, 58 e 122 della Costituzione, d'iniziativa del senatore Petrella ed altri**; « **Modificazioni agli articoli 48 e 58 della Costituzione, concernenti la disciplina dell'elettorato attivo** », d'iniziativa del senatore Tanga ed altri; e dei disegni di legge: « **Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso codice** », d'iniziativa del senatore Lepre; « **Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno** », d'iniziativa del senatore Petrella ed altri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rammarico di non aver potuto, a causa di un'indisposizione, replicare giovedì scorso e vi ringrazio di avermi consentito di farlo oggi dopo la replica del ministro Gui relativa ai disegni di legge costituzionale che il Senato esamina parallelamente.

La connessione e l'affinità tra i provvedimenti sono evidenti, ma non mi pare che consentano un puro e semplice riferimento da parte mia a quanto il ministro Gui ha dichiarato e che io pienamente condivido sul piano delle motivazioni e su quello delle conclusioni.

Dalla elevata discussione svoltasi in questa Aula, che io purtroppo ho potuto seguire soltanto attraverso i resoconti, è infatti emerso chiaramente come ad una piena concordanza sull'abbassamento del limite di età in materia elettorale abbia fatto riscontro un orientamento un po' meno compatto rispetto al provvedimento concernente l'analogia riduzione del conseguimento della piena capacità d'agire.

Si possono comprendere, pur se da parte mia non si condividono, talune perplessità manifestate su questa seconda innovazione che incide oltretutto su un fondamentale dato normativo del diritto civile, che è la

parte più tradizionalmente statica dell'ordinamento giuridico.

Queste perplessità muovono dal rilievo che la piena capacità d'agire presuppone la maturità totale dell'intelletto umano implicante la più ampia articolazione della facoltà di scelta nell'intera e generale sfera degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del soggetto, sicchè se ne deduce, dai perplessi, che può risultare azzardato e pericoloso un abbassamento come quello proposto, il quale rende completamente capaci ai fini dell'attività giuridica i giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Queste perplessità, a parer mio, sono degne di rispetto e credo che in nessuno di noi siano state superate senza il travaglio di un serio ed approfondito esame. Le conclusioni di questo esame, che sarebbe stato probabilmente più agevole se il problema della maggiore età fosse stato esaminato indipendentemente da quello più urgente dell'elettorato attivo, ma che in ogni modo possiamo considerare tranquillizzante, è peraltro che l'unificazione al comune limite del diciottesimo anno per l'acquisizione della capacità di agire generale e del diritto di elettorato attivo risponde a ragioni già insite nel sentire del nostro tempo.

I due provvedimenti, secondo la nostra valutazione, vengono ad incidere nel corpo di una realtà socioculturale che anche per il diritto privato ne aveva già maturato i presupposti, stimolando il legislatore a raccoglierne il contenuto in armonia alle istanze così emerse. Costituisce infatti un dato generalmente accettato che i giovani, al cui servizio operano strumenti ed organizzazioni non comparabili per efficienza con quelli fruiti dalle generazioni precedenti (e basterebbe ricordare il grande fatto della scuola secondaria dell'obbligo), si esprimono oggi a livelli di cognizione, di consapevolezza e di aspirazioni di gran lunga più elevati. Le tensioni ideali caratteristiche di ogni epoca dell'età giovanile hanno assunto sempre più marcati caratteri di riflessione e di ricerca critica che escludendo l'adattamento conformistico sospingono le nuove generazioni verso atteggiamenti di spiccata autonomia. Lo stesso allontanamento, che è generalissimo,

dai vincoli della tradizione genera nei giovani una sollecitazione verso l'accrescimento della personalità e quindi verso l'affinamento delle capacità di giudizio in ogni campo.

Tutto ciò è stato illustrato in maniera brillante dai relatori ed ha formato oggetto di quasi tutti gli elevati ed interessanti interventi che si sono succeduti nella discussione. Non ritengo peraltro di indugiare su tali aspetti dell'argomento, premendomi piuttosto di sottolineare come proprio per l'abbassamento del limite di età relativamente alla capacità di agire nel campo del diritto privato, alle sollecitazioni peculiari del nostro paese se ne siano aggiunte altre a carattere ultranazionale, sollecitazioni in senso proprio che si aggiungono a quelle implicite desunte dalla legislazione comparata, la quale indica che sulla via della determinazione a 18 anni della maggiore età siamo stati preceduti da poco meno di 50 paesi.

Desidero infatti ricordare che la quinta conferenza dei ministri europei della giustizia, riunitasi a Londra nel giugno del 1968, registrò il comune consenso dei partecipanti sull'esigenza dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali relativamente al limite per il raggiungimento della maggiore età, il quale oscillava nei vari paesi dai 18 ai 21 anni. In quella sede, pur proponendosi generalmente una riduzione del limite più elevato, si ebbero delle divergenze sulla determinazione di un livello comune. Mentre da alcuni Stati, tra i quali principalmente quelli nordici, veniva proposto di limitare l'abbassamento a venti anni, da altri si opinava in maniera più liberale sostenendosi che gli attuali mezzi di informazione determinano nei giovani una precoce maturità. Quest'ultima tendenza negli anni successivi ha guadagnato gradatamente terreno ed è seguita infatti la raccomandazione del 19 settembre 1972 da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa contenente l'invito a tutti gli Stati ad abbassare il limite per la maggiore età preferibilmente a 18 anni. Il disegno di legge in esame risulta quindi il frutto di un'esigenza maturata anche sul piano internazionale e costituisce anzi lo strumento di attuazione del ricordato voto del Consiglio d'Europa.

Del resto, per quanto riguarda il nostro ordinamento, il limite di 18 anni non è affatto estraneo ma, come tutti sanno, risulta accolto in alcuni casi dal codice civile, come nella disciplina del contratto di lavoro, del diritto d'autore e della capacità di testare. Esso inoltre ha portata generale nella materia penale per l'acquisto dell'imputabilità ed ha piena cittadinanza nel campo del pubblico impiego, dato quest'ultimo che induce all'ovvia considerazione che se il soggetto è idoneo ad esercitare una pubblica funzione deve ritenersi parimenti idoneo alla cura dei propri interessi.

La soluzione accolta realizza quindi veramente nella materia considerata un preciso e puntuale collegamento fra società e diritto e non giustifica, a mio avviso, alcuna ulteriore riserva.

Mi si consenta a questo punto di rilevare, a riprova del fatto che questa soluzione non è il frutto di un emotivo riconoscimento di anticipata maturità, che l'abbassamento della maggiore età a 18 anni viene proposto e, credo, sta per essere accolto mentre nel nuovo diritto di famiglia viene elevata a 18 anni l'età per contrarre il matrimonio. Cioè lo stesso legislatore si dimostra pensoso della necessaria maturazione per compiere un atto di grande importanza civile e sociale come il matrimonio e appunto eleva l'età necessaria facendola coincidere con quella della generale capacità di agire.

Ciò detto in linea generale, mi sembra opportuno soffermarmi brevemente su due importanti aspetti del provvedimento. Esso conserva soltanto l'emancipazione per successivo matrimonio mentre ha escluso quella per provvedimento del giudice, sebbene da qualche parte si fosse suggerito di conservare quest'ultima per i giovani dai 16 ai 18 anni. E chi ha partecipato alle lunghe discussioni in sede di Commissione giustizia, sia quando si trattava del diritto di famiglia sia quando si trattava di questo provvedimento, sa che la cosa è stata piuttosto controversa; non mancavano argomenti per ciascuna delle due soluzioni, sostenendosi, direi un po' troppo automaticamente, che poichè il legislatore aveva previsto, rispetto alla maggiore età di 21 anni, un periodo prece-

dente di quasi maturità dai 18 ai 21 anni, nel momento in cui si portava la maggiore età a 18 anni bisognava prevedere un analogo periodo di pre-maturazione dai 16 ai 18 anni. Ha prevalso però la soluzione di eliminare questo periodo intermedio, la soluzione adottata considerando (e mi pare che tutto sommato tale soluzione sia da condividere) che al di sotto del nuovo limite per la maggiore età vi è ancora l'adolescenza, età di travaglio e di instabilità, nella quale il soggetto non ha ancora trovato un assetto spirituale e volitivo e può quindi assumere atteggiamenti caratterizzati da elementi di irrazionalità.

In armonia con la più accreditata dottrina dell'età evolutiva credo che possa convenirsi sulla conclusione che in tale fase non può ritenersi la sussistenza di una capacità ancorchè limitata del soggetto a partecipare responsabilmente alla vita giuridica.

Per quanto riguarda il secondo degli aspetti del provvedimento sopra ricordati, va notato che spesso, con il raggiungimento del diciottesimo anno di età, i giovani non hanno ancora completato gli studi o conseguito una completa formazione professionale, sicchè hanno ancora bisogno dell'assistenza economica di cui godevano in precedenza. Opportunamente il provvedimento all'articolo 19, in conformità anche alla previsione del paragrafo terzo della ricordata raccomandazione di Strasburgo del 1972, dispone che la nuova normativa non modifica i diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici e quelli al mantenimento e all'assistenza.

Un delicato problema circa i rapporti tra il disegno di legge ordinario sulla maggiore età e quello relativo al diritto di famiglia è stato posto dal relatore senatore Agrimi. In proposito desidero ricordare che la Commissione giustizia, nella seduta del 1° agosto 1974, ha approvato all'unanimità la proposta che i due disegni di legge suddetti venissero esaminati disgiuntamente. L'abbinamento, se ora disposto, complicherebbe di certo la situazione ritardando l'approvazione di entrambi i provvedimenti, per effetto della sospensione che ne dovrebbe conseguire necessariamente onde compiere quanto materialmente indispensabile ai fini della

unificazione. Inoltre, siccome il disegno di legge relativo al diritto di famiglia contiene una norma che prevede la *vacatio* di 120 giorni (prima anzi era di 180 giorni e l'abbiamo abbassata a 120), l'inserimento in esso delle norme sulla maggiore età subordinebbe a tale *vacatio* anche queste ultime, e ciò in contrasto con le ragioni di urgenza che sono state segnalate e che comunque la Commissione ha dimostrato di voler accogliere — nè qui sono state smentite — quando appunto ha deciso di provvedere separatamente all'esame dei due provvedimenti.

Indubbiamente tra i due provvedimenti vi è un rapporto di connessione logica dato che la nuova disciplina sulla maggiore età influisce variamente sugli istituti del diritto di famiglia. Appunto perciò è stato sollevato dal relatore Agrimi il dubbio se, una volta approvato dal Senato il provvedimento in esame, si debba poi procedere alla sospensione della discussione della riforma del diritto di famiglia fino all'approvazione del provvedimento stesso da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Ho riflettuto su tale dubbio e la mia convinca conclusione è che non ci sia affatto bisogno di sospendere la discussione del diritto di famiglia. Se ciò fosse necessario, noi — intendo tutti noi che siamo impegnati verso il paese a portare a termine la riforma del diritto di famiglia — dovremmo accusare una sconfitta senza giustificazioni.

Molti senatori hanno sottolineato la gravità di tale conclusione. Ma ciò, come ho detto, non è affatto necessario.

A mio avviso, una volta approvato il disegno di legge in esame, ben si può proseguire nella discussione del diritto di famiglia, il quale dovrà essere naturalmente armonizzato con la nuova disciplina. Non rileva che ancora non sia intervenuta l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento in quanto il Senato potrà desumere anticipatamente le necessarie conseguenze del provvedimento suddetto, di quello cioè che stiamo esaminando. Il che non è affatto ontologicamente diverso da quanto accade ogni volta che, pur nello stesso provvedimento, vi sia una norma la quale costituisce il presupposto di altre in modo che queste vengono a cadere

ove il ramo del Parlamento che delibera successivamente non approvi la prima. Nel caso in esame la separazione decisa per la discussione dei due provvedimenti a causa della profonda connessione già rilevata ha in realtà carattere prevalentemente formale. Essa infatti venne disposta in quanto la discussione congiunta avrebbe potuto risolversi in un intralcio e ritardare l'*iter* dell'approvazione. Sicchè oggi ritardare la riforma del diritto di famiglia ottenendo un risultato opposto a quello voluto costituirebbe una grave frattura del criterio logico.

Il Governo auspica dunque che subito dopo l'approvazione del disegno di legge in esame venga approvata la riforma del diritto di famiglia in modo che i due provvedimenti possano venire contemporaneamente trasmessi alla Camera dei deputati, la quale così sarà posta in grado di esaminarne il contenuto in una sostanziale visione unitaria.

A questo punto faccio ancora qualche riflessione. Che cosa possono temere i pessimisti, dico i pessimisti, circa le conseguenze di questa connessione?

Se il disegno di legge sulla maggiore età sarà approvato dalla Camera, nessuna modificazione ne conseguirà nel diritto di famiglia; e questa è ipotesi estremamente probabile; ma se per avventura la Camera rifiutasse di abbassare la maggiore età a diciotto anni, essa medesima opererebbe nell'esame del diritto di famiglia le conseguenti modificazioni rimandando al Senato il provvedimento.

Credo perciò che si possa approvare questa legge e tenerne presente il contenuto nel completare l'esame del diritto di famiglia.

Nel confermare il consenso del Governo, desidero ribadire la certezza che il paese ed in particolare i giovani riconosceranno nel provvedimento che il Senato si appresta a votare una conquista della nostra civiltà giuridica ed insieme un mezzo di rinnovamento e di progresso dell'intera società italiana. È stato qui ricordato da vari oratori ciò che di apprezzabile può essere scorto nella contestazione giovanile nel momento stesso che se ne condannano i fenomeni di violenza e di sopruso che turbano la vita della nostra società e specialmente della scuola. C'è una spinta al

rinnovamento che bisogna saper cogliere traducendola dal negativo al positivo, dal distruttivo al costruttivo, dall'irrazionale al razionale. Di questa traduzione la legge che stiamo per approvare può costituire uno strumento. Perciò credo di potere affermare, concludendo, la mia fede nei giovani, la certezza che l'accresciuta posizione che essi derivano dalla nuova legge sarà impiegata per rinsaldare sempre più la democrazia, la quale soltanto consente ad ogni istituto dell'organizzazione giuridica di assumere il valore e il senso che gli sono propri. (*Applausi dal centro dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

L A P E N N A, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A P E N N A, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Ministro dell'interno per ragioni di rappresentanza di Governo non è potuto rientrare da Parigi questa mattina, ma ritorna nel primo pomeriggio. Egli, replicando venerdì sul disegno di legge costituzionale per il voto ai diciottenni, aveva già affermato che si riservava di fare delle dichiarazioni sugli altri due disegni di legge abbinati a questa discussione dopo la replica del Ministro di grazia e giustizia.

Il ministro Gui mi incarica di far presente a lei, signor Presidente, e all'Assemblea che sarebbe molto grato di poter seguire personalmente i lavori sia replicando, sia per la discussione degli emendamenti. Quindi a mio mezzo chiede la cortesia di un rinvio della discussione alla seduta pomeridiana.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, mi pare che non si possa non tener presente

quanto ha richiesto l'onorevole ministro Gui; è anzi da apprezzare il suo desiderio di essere presente per seguire fino in fondo la discussione di questi disegni di legge. Ciò porta come conseguenza che dobbiamo rinviare la discussione alla seduta pomeridiana.

P E T R E L L A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. Signor Presidente, la richiesta di un brevissimo rinvio non dovrebbe destare di regola preoccupazioni se non avessimo visto proprio in relazione a queste leggi fare una sorta di politica del salame: di fettina in fettina, di giorno in giorno esse sono sempre passate così da rinvio a rinvio, per fini scopertamente politici.

Comunque, se vi è l'impegno di concludere entro stasera l'esame di questi due disegni di legge, senz'altro aderiamo alla richiesta di un breve rinvio.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana, che potrà eventualmente prolungarsi per consentire la necessaria ponderazione sull'esame degli articoli, pur facendo sì che la discussione e la sua conclusione possano avvenire nei termini previsti.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 11,35*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari